



Comune di Vicenza
Settore Servizi Scolastici ed Educativi
Ufficio Servizi alla Prima Infanzia e Politiche Giovanili
Ufficio Servizi alla Prima Infanzia - Tel.: 0444 / 221544 - fax 0444 / 222145



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA SUL TERRITORIO COMUNALE – ASILI NIDO

PERIODO 01.09.2016 – 31.08.2018

Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

Categoria di servizio: Cat. 24 (Servizi relativi all'istruzione) di cui all'allegato II B al D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

CPV: 80410000-1 Servizi scolastici vari.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in Concessione dei seguenti servizi per la prima infanzia. Sono servizi educativi per l'infanzia di interesse pubblico, organizzati per accogliere i bambini fino ai 3 anni d'età. Purché siano strutturati spazi, distinti da quelli della restante utenza, nonché specificatamente organizzati per i lattanti, è possibile che i servizi accolgano i bambini dai 3 mesi d'età.

Le prestazioni sono rese con suddivisione per lotti, come di seguito specificato.

LOTTO A)

Un asilo nido con pranzo e riposo, entro i locali della struttura denominata **"Giuliari"** posta in Via Goito, 2 autorizzata ai sensi della Legge Regionale 22/2002 per una capienza massima comprensiva della maggiorazione del 20% di n. 48 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi di cui **n. 30 saranno riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza**.

Per i rimanenti posti l'aggiudicatario potrà provvedere all'inserimento di utenti privati, anche non residenti, al di fuori del presente appalto con retta mensile diversificata e determinata dall'operatore economico in accordo con il Comune di Vicenza (in quest'ultimo caso il Comune non sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per i posti).

I posti riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza saranno rivisti annualmente.

Gli orari di funzionamento del servizio saranno i seguenti:

- part-time 7.30/13.00 (pasto compreso);
- tempo normale 7.30/16.00
- tempo prolungato 7.30/17.00-18,00

Il funzionamento del servizio a tempo prolungato sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di richieste iniziali pari a 8.

Il servizio di mensa sarà gestito da personale comunale;

LOTTO B)

Un asilo nido con pranzo e riposo, entro i locali della struttura denominata **"Villaggio del Sole"** posta in Via Biron di Sopra 90, autorizzata ai sensi della Legge Regionale 22/2002 per una capienza massima comprensiva della maggiorazione del 20% di n. 36 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi di cui ***n. 25 saranno riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza.***

Per i rimanenti posti l'aggiudicatario potrà provvedere all'inserimento di utenti privati, anche non residenti, al di fuori del presente appalto con retta mensile diversificata e determinata dall'operatore economico in accordo con il Comune di Vicenza (in quest'ultimo caso il Comune non sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per i posti).

I posti riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza saranno rivisti annualmente.

Gli orari di funzionamento del servizio saranno i seguenti:

- part-time 7.30/13.00 (pasto compreso);
- tempo normale 7.30/16.00
- tempo prolungato 7.30/17.00-18.00

Il funzionamento del servizio a tempo prolungato sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di richieste iniziali pari a 8.

Il servizio di mensa sarà gestito da personale comunale.

LOTTO C)

Un asilo nido con pranzo e riposo, entro i locali della struttura denominata **"Rossini"** posta in Via Rossini, 46 autorizzata ai sensi della Legge Regionale 22/2002 per una capienza massima comprensiva della maggiorazione del 20% di n. 34 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi di cui ***n. 18 saranno riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza.***

Per i rimanenti posti l'aggiudicatario potrà provvedere all'inserimento di utenti privati, anche non residenti, al di fuori del presente appalto con retta mensile diversificata e determinata dall'operatore economico in accordo con il Comune di Vicenza (in quest'ultimo caso il Comune non sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per i posti).

I posti riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza saranno rivisti annualmente.

Gli orari di funzionamento del servizio saranno i seguenti:

- part-time 7.30/13.00 (pasto compreso);
- tempo normale 7.30/16.00
- tempo prolungato 7.30/17.00-18.00

Il funzionamento del servizio a tempo prolungato sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di richieste iniziali pari a 8.

Il servizio di mensa sarà gestito da personale comunale.

LOTTO D)

Un asilo nido con pranzo e riposo, entro i locali della struttura denominata **"Comune/Ipab"** posta in Corso Padova 59, autorizzata ai sensi della Legge Regionale 22/2002 per una capienza massima comprensiva della maggiorazione del 20% di n. 48 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi di cui ***n. 30 saranno riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza.***

Per i rimanenti posti l'aggiudicatario potrà provvedere all'inserimento di utenti privati, anche non residenti, al di fuori del presente appalto con retta mensile diversificata e determinata dall'operatore economico in accordo con il Comune di Vicenza (in quest'ultimo caso il Comune non sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per i posti).

I posti riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza saranno rivisti annualmente.

Gli orari di funzionamento del servizio saranno i seguenti:

- part-time 7.30/13.00 (pasto compreso);
- tempo normale 7.30/16.00
- tempo prolungato 7.30/17.00-18.00

Il funzionamento del servizio a tempo prolungato sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di richieste iniziali pari a 8.

Il servizio mensa sarà gestito da apposita ditta di Ristorazione che dovrà essere individuata dall'aggiudicatario sulla base della normativa per gli appalti pubblici. La corresponsione della quota pasto è a carico della ditta aggiudicataria che potrà eventualmente conteggiarla nel costo retta.

Art. 2 (Servizi complementari)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria, nel periodo di vigenza contrattuale e nel caso in cui ne sorga la necessità, anche la gestione di servizi per supplire ad esigenze straordinarie, a carattere non continuativo e/o ad adeguare la prestazione e il servizio alle normative vigenti, consistenti in servizi complementari come ad esempio il prolungamento del calendario settimanale di servizio fino al sabato (orario 7,30 – 13,30), apertura del Nido nel periodo delle festività Natalizie e Pasquali e altre festività infrannuali, apertura straordinaria del nido per attività particolari legate all'animazione e al tempo libero, attività ludico-laboratoriali e spazio per bambini e genitori, previsti il sabato e la domenica.

L'erogazione di tali servizi dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale vigente con quote a carico delle famiglie e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale.

Il progetto educativo ed organizzativo dei servizi complementari deve indicare le modalità di gestione e di erogazione di tali servizi e specificare le tariffe da porre a carico dell'utenza e le modalità di aggiornamento delle stesse. Per l'attivazione di tali servizi sarà necessariamente prevista l'autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale, che valuterà nel dettaglio la proposta e la tariffa richiesta all'utenza.

Art. 3 (Durata)

Il presente appalto avrà la durata di due anni decorrenti dal 01 Settembre 2016 al 31 agosto 2018 e riguarderà gli anni educativi 2016/2017 e 2017/2018, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal capitolato speciale d'appalto.

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso del presente appalto e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per l'amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio, l'amministrazione si riserva di valutare il rinnovo contrattuale per ulteriori due anni.

È escluso il rinnovo tacito.

La decorrenza avrà data dall'effettivo inizio del servizio, comunicata dal Settore Servizi scolastici ed educativi.

Qualora l'Amministrazione comunale non dovesse prevedere più il servizio in oggetto o venissero a mancare le risorse economiche, si riserva la facoltà di sospendere il servizio stesso in tutto o in parte senza alcun onere a carico del Comune e senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di natura economica.

Per esigenze di riorganizzazione e razionalizzazione l'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di trasferire la sede di ciascun nido oggetto del presente appalto presso altro edificio.

Qualora alla scadenza non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l'appaltatore dovrà garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, su richiesta dell'Amministrazione. In questo caso, al soggetto aggiudicatario spetterà, in misura proporzionale al periodo effettuato, il relativo compenso. Non sono ammesse varianti.

Art. 4 (Valore della concessione)

1. L'importo posto a base di gara al netto degli introiti delle rette e del contributo regionale è di **€ 290,00** (duecentonovanta/00.=) mensili, per la gestione di ciascun posto nido IVA esclusa.

L'importo complessivo presunto della presente concessione ammonta a complessivi **€ 657.140,00** IVA esclusa ed è così calcolato:

- A)** moltiplicare l'importo posto a base di gara per il numero dei posti riservati al Comune di Vicenza per ciascun nido (lotti A-B-C-D) , per 11 mesi all'anno;
- B)** moltiplicare il totale ottenuto al punto A) per due anni.

Detto importo è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, al netto delle rette di frequenza che saranno introitate direttamente dal gestore, sulla base dei criteri determinati dall'Amministrazione Comunale per gli utenti delle proprie graduatorie e del contributo regionale anch'esso introitato direttamente dall'aggiudicatario.

L'importo effettivo sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario. La percentuale di ribasso non si applica agli oneri destinati alla sicurezza.

2. Il valore complessivo indicato al punto 1) IVA esclusa per i due anni di appalto è di € 657.140,00 così suddiviso:

● Lotto A - nido " Giuliari "	€ 191.400,00
● Lotto B - nido " Villaggio del Sole "	€ 159.500,00
● Lotto C - nido " Rossini "	€ 114.840,00
● Lotto D - nido " Comune/Ipab "	€ 191.400,00

3. Le attività di gestione dei servizi di asilo nido sono ricondotte ad un budget specifico.
4. Annualmente, il soggetto aggiudicatario presenterà il conto consuntivo relativo al servizio oggetto del presente capitolato.
5. Trimestralmente, a decorrere all'inizio dell'anno educativo, il soggetto aggiudicatario si impegna ad inviare al Comune i dati relativi alle presenze ed agli importi delle rette introitate per la cui riscossione deve attivare tutte le procedure necessarie.
6. La verifica delle presenze degli utenti sarà effettuata, qualora attivata, attraverso il sistema della city card;
7. Il Comune erogherà i corrispettivi su presentazione della relativa fattura che dovrà indicare il numero dei bambini presenti riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza alla quale dovrà essere allegata copia del registro delle presenze del mese oggetto della fattura;

8. **L'importo annuo** presunto complessivo per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato è pari a **€. 328.570,00 IVA esclusa**. Per gli anni successivi l'importo sarà rideterminato in relazione alle variazioni percentuali dell'ISTAT a livello nazionale. Il suddetto importo potrà, inoltre, essere ridefinito nel caso dovessero emergere variazioni significative di utenza sia in aumento che in diminuzione.

Art. 5

(Immobili destinati ai servizi)

Il Comune di Vicenza è proprietario degli immobili in cui sono e saranno attivati i servizi per l'infanzia di seguito descritti:

- a) Asilo Nido "Giuliani" con sede in Via Goito, 2 – Vicenza
- b) Asilo Nido "Villaggio del Sole" con sede in Via Biron di Sopra, 90 – Vicenza
- c) Asilo Nido Integrato "Rossini" con sede in Via Rossini, 46 – Vicenza
- d) Asilo Nido "Comune/Ipab" con sede in Corso Padova, 59 – Vicenza

I locali sono concessi a titolo gratuito poiché le finalità socio-educative sono prevalenti su quelle prettamente economiche del bene.

I locali, dove avranno sede i relativi servizi, verranno concessi al soggetto vincitore al fine esclusivo di realizzare i servizi di cui al presente capitolato.

Il Concessionario sarà responsabile del corretto uso dell'immobile, delle suppellettili, degli arredi e di tutto ciò che è di proprietà del Comune negli ambienti consegnati. L'eventuale danneggiamento, eccedente il normale logorio d'uso comporterà, ipso facto, il risarcimento del danno da parte del Concessionario medesimo.

Nessun addebito potrà essere a carico della cooperativa in caso di calamità naturali, atti vandalici e simili.

Art. 6

(Ammissione dei bambini all'asilo nido – Elementi riferibili allo sviluppo del servizio)

1. I bambini ammessi al servizio presso gli asili nido oggetto del presente capitolato verranno individuati dal Comune di Vicenza attraverso le proprie graduatorie, vevoli per tutti gli asili nido comunali fino al numero massimo indicato all'art.1. Tale valore sarà oggetto di una valutazione annuale e potrà subire delle variazioni sia in aumento che in diminuzione a discrezione dell'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste effettive del servizio da parte dell'utenza e delle risorse disponibili in bilancio
2. Il soggetto aggiudicatario concorda con i competenti uffici l'organizzazione del servizio con riferimento ai posti disponibili, suddivisi per età e le modalità di inserimento.

Art. 7
(Prestazioni essenziali ed obblighi principali dell'aggiudicatario in relazione all'esecuzione del servizio)

1. Il soggetto aggiudicatario assume quale modello pedagogico di riferimento per i servizi socio-educativi per l'infanzia oggetto del presente capitolato, quello adottato dal Comune di Vicenza per i propri asili nido.
2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto, in particolare, a sviluppare i servizi con attenzione rivolta alla cura delle relazioni, alla scelta delle proposte ludiche rivolte ai bambini a seconda dei loro bisogni evolutivi, alle modalità di osservazione e documentazione, al rapporto tra il personale e gli adulti che seguono il bambino per la promozione e l'evoluzione individuale e di gruppo dei bambini, con particolare riferimento alla fase dell'inserimento.
3. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad operare, per la gestione degli asili nido affidati, nel rispetto delle leggi regionali n. 32/90, n. 22/2002, degli "Orientamenti Socio-psicopedagogici" regionali del dicembre 1994, delle linee progettuali ed operative indicate dall'Amministrazione Comunale e dalla Carta dei Servizi comunali alla Prima Infanzia.
4. Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente capitolato, provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. La sostituzione degli operatori assenti deve avvenire in modo da consentire il regolare svolgimento del servizio e secondo il rapporto numerico previsto dalla normativa regionale.
5. Nulla è dovuto al Soggetto aggiudicatario in caso di mancata effettuazione delle prestazioni, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti che non salvaguardino i livelli minimi essenziali di servizio, salva l'applicazione delle eventuali penalità per la mancata prestazione del servizio stesso.

Art. 8
(Profili gestionali inerenti le risorse umane impiegate nel servizio dall'aggiudicatario)

1. Il soggetto aggiudicatario, per il funzionamento degli asili nido affidati in gestione, mette a disposizione le risorse umane necessarie, assumendo direttamente gli oneri e garantendo le supplenze del personale necessario:
2. Il soggetto aggiudicatario individua tra gli educatori del nido un soggetto che svolga le funzioni di coordinatore interno e referente.
3. Il soggetto aggiudicatario, inoltre, indica le figure professionali specifiche presenti all'interno del proprio staff organizzativo di cui intende avvalersi per la gestione dei servizi, specificando i relativi titoli ed aggiornando la composizione in caso di eventuali cambiamenti.
4. Il personale educatore ed ausiliario addetto allo svolgimento dell'attività del nido, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e dovrà rispettare il rapporto educatore/bambini previsto.

5. L'entità numerica del personale, il suo orario giornaliero ed il suo rapporto di lavoro sono correlati all'orario di apertura degli asili nido ed al calendario di funzionamento degli stessi.
6. Il personale impiegato dovrà godere di un trattamento economico e normativo con riferimento al contratto nazionale di lavoro di categoria che, comunque, non può superare quello previsto dal contratto di lavoro dei lavoratori degli enti locali.
7. Se il soggetto aggiudicatario è diverso dal precedente, questo si impegna ad assumere il personale già operante in loco, come da normativa esistente in materia e in merito a ciò le ditte concorrenti devono esplicitare, nella documentazione tecnica, le modalità di adempimento.
8. Il personale educatore è coordinato a livello pedagogico, psicologico, metodologico e didattico dalla psicopedagoga del Comune di Vicenza.
9. Il personale del soggetto aggiudicatario impiegato nel servizio è tenuto a partecipare ad incontri di programmazione, di verifica, con i genitori, ad iniziative e progetti, in analogia e per il numero di ore stabilite per il personale addetto agli asili nido comunali.
10. Il personale è tenuto a partecipare a tutti gli incontri ed ai percorsi di formazione ed aggiornamento stabiliti dall'Amministrazione Comunale, nonché a partecipare ad iniziative, progetti o attività organizzati per il coinvolgimento delle famiglie e per la promozione del servizio, come predisposto per tutti i servizi ed il personale comunale.
11. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, correttezza o, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio.
12. L'appaltatore è tenuto, altresì, a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
13. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e normative correlate), tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.

Art. 9

(Oneri connessi al funzionamento degli asili nido riferibili all'aggiudicatario)

1. L'aggiudicatario assume direttamente i seguenti oneri (spese di produzione) necessari al funzionamento dei servizi aggiudicati:
 - a) personale educatore ed ausiliario, secondo quanto indicato ai precedenti artt. 7 e 8;
 - b) spese di promozione e pubblicità;
 - c) spese riscossione delle rette;
 - d) manutenzione ordinaria degli immobili (es. piccole rotture ect.);
 - e) sostituzione di arredi logori o mancanti;
 - f) manutenzione e/o sostituzione arredi esterni comprese le giostrine;

- g) riparazione delle attrezzature industriali per lavanderia e cucina (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi ect.) fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per singolo intervento;
- h) manutenzione annuale e riparazione dell'impianto di raffreddamento;
- i) materiale ludico-didattico per le varie attività;
- l) detersivi ed attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti (i prodotti di pulizia usati dovranno essere atossici e idonei per i servizi alla Prima Infanzia);
- m) pannolini e prodotti igienici specifici per la prima infanzia;
- n) materiale sanitario;
- o) attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio di pulizia, macchinari compresi ad esclusione della lavatrice e dell'essiccatoio;
- p) biancheria necessaria al funzionamento del servizio (bavagli, lenzuola, coperte, teli, spugne, ecc.);
- q) materiale di cancelleria e varie ad uso dell'ufficio amministrativo e personal computer;
- r) casalinghi (pentole, piatti, bicchieri etc.);
- s) materiale fotografico ed altro materiale utile allo svolgimento dell'attività didattica ed alla sua documentazione.

I suddetti materiali devono essere conformi alla normativa specifica relativa agli appalti verdi (legge n.221 del 28 dicembre 2015);

- t) spese derivanti dall'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- u) spese per i pasti forniti dall'Amministrazione Comunale per gli utenti privati inseriti, anche non residenti, al di fuori del presente affidamento calcolati in € 5,00 IVA esclusa;
- v) ogni altro onere non compreso tra le competenze del Comune.

Art. 10 (compartecipazione degli utenti alla spesa)

Tutte le rette saranno incassate direttamente dal soggetto aggiudicatario a proprio rischio. Le rette degli utenti relativi alle graduatorie del Comune di Vicenza sono stabilite dal Comune stesso e verranno individuate in base all'attestazione ISEE. Nel caso di mancata attestazione dell' ISEE dovrà essere applicata la tariffa massima di compartecipazione. Per gli utenti privati, anche non residenti, la retta sarà diversificata e determinata dall'operatore economico in accordo con l'Amministrazione Comunale e comunque non potrà superare la retta massima fissata dal Comune di Vicenza per le proprie graduatorie, attualmente stabilita in € 465,00. Alla suddetta retta potrà eventualmente essere aggiunto il costo del pasto che sarà fornito dal personale comunale attualmente stabilito in € 5,00 IVA esclusa.

Art. 11 (Impegni operativi e obblighi principali del Comune)

1. Il Comune di Vicenza mette a disposizione i beni e le dotazioni di seguito indicati:
 - a) i locali delle strutture indicate al precedente art. 5 da adibire a sede di asili nido;
 - b) l'arredamento e le strutture da gioco per interno ed esterno;
 - c) l'arredo e le attrezzature industriali per il funzionamento della cucina e il relativo personale;
 - d) la lavatrice e l'essiccatoio.

Inoltre il Comune di Vicenza si farà carico dei seguenti oneri:

- la manutenzione straordinaria delle strutture indicate all'art.5 compresi gli adeguamenti alle normative in tema di sicurezza;
 - la sistemazione e la manutenzione delle aree verdi di competenza delle suddette strutture (taglio erba e potatura piante, giardinaggio);
 - l'assicurazione contro gli infortuni, invalidità permanente e morte dei bambini;
2. Per il servizio pediatrico si fa riferimento al protocollo in essere tra la competente Azienda ULSS n.6 "Vicenza" ed il Comune di Vicenza.

Art. 12 **(Programmazione delle attività socio-educative)**

1. La ditta concorrente deve predisporre e presentare al Settore Servizi Scolastici ed Educativi, all'inizio dell'anno educativo, un progetto pedagogico per la gestione del servizio, che risulti conforme alle linee pedagogiche fissate per gli asili nido del Comune di Vicenza.
2. Il progetto educativo, in particolare, contiene e sviluppa i seguenti elementi:
 - a) le finalità del servizio educativo;
 - b) l'analisi del contesto sociale territoriale;
 - c) gli obiettivi psico-socio-pedagogici della progettazione educativa in relazione al singolo e al gruppo dei bambini;
 - d) le modalità di organizzazione della giornata educativa (routines, attività educative, ecc...) in relazione alla composizione dei gruppi, all'utilizzo degli spazi, ai tempi di permanenza e alle attività;
 - e) le modalità di inserimento: percorso per l'inserimento e per il commiato – l'ingresso/separazione dai genitori e dalla struttura, e di uscita/ricongiunzione con i genitori;
 - f) l'organizzazione degli spazi interni ed esterni con indicazioni circa l'arredo e i materiali in relazione agli obiettivi e alle modalità organizzative;
 - g) i rapporti con i servizi del territorio;
 - h) il funzionamento del servizio in relazione alle aree amministrativa e gestionale, con individuati gli indicatori che misurino l'efficacia del servizio;
 - i) le modalità di verifica del percorso educativo in relazione ai gruppi dei bambini e in relazione ad ogni singolo bambino;
 - l) le modalità operative di supervisione educativa.
3. In merito al personale impiegato nel servizio il progetto educativo contiene e specifica i seguenti elementi:
 - a) rapporto educatore/bambino;
 - b) modalità di rotazione degli operatori all'interno del servizio;
 - c) regolamentazione della presenza di altre figure (stagisti, tirocinanti, volontari, genitori), con specificate le modalità ed i termini dei rapporti, di cui l'amministrazione dovrà essere informata preventivamente, di volta in volta.
4. In ordine al sistema di prevenzione e tutela della salute dei bambini che frequentano il servizio, l'aggiudicatario si attiene a tutte le indicazioni ed alle norme emanate dall'ULSS e dall'Amministrazione Comunale, per quanto riguarda, in particolare, il disagio sociale, la disabilità, le attività di prevenzione e profilassi di particolari malattie infettive, le strategie per l'accoglienza di bambini e famiglie straniere.

Art. 13
(Profili di responsabilità)

1. L'aggiudicatario garantisce il funzionamento dell'asilo nido nei termini e secondo gli impegni indicati nel presente capitolato d'oneri, assumendosi, per quanto sostenuto direttamente, ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo e per quanto attiene alla normativa in materia di privacy.
2. L'aggiudicatario designerà un proprio Coordinatore responsabile dei servizi, a cui l'Amministrazione Comunale si rivolgerà quale unico referente per tutte le necessità relative al caso ed al loro espletamento.
All'Amministrazione Comunale permangono la responsabilità di coordinamento, le funzioni di indirizzo pedagogico, di valutazione-verifica delle attività educative svolte e di controllo della qualità del servizio e del servizio di mensa.
Il referente dell'Ente è individuato nel Responsabile del Servizio di competenza del Comune.

Art. 14
(Garanzie inerenti l'esecuzione del servizio)

1. L'aggiudicatario si impegna a fornire al Comune una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato pari al 10% dell'importo contrattuale, valida fino a dichiarazione liberatoria dell'ente, la quale deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
3. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 15
(Verifiche e controlli)

1. Il Comune, attraverso i propri uffici, accerterà periodicamente il funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato, al fine di valutarne la qualità, l'efficacia e l'efficienza.

2. L'Amministrazione, attraverso i propri operatori, ha accesso agli asili nido e può richiedere all'aggiudicatario ogni idonea documentazione e chiarimento, per verificare il rispetto degli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti contrattuali o dal presente capitolato, nonché la rispondenza dell'attività alle linee del progetto pedagogico e didattico concordate all'inizio dell'anno educativo.
3. Saranno programmati almeno due incontri periodici (indicativamente nei mesi di Novembre ed Aprile) tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e della ditta aggiudicataria, per monitorare l'andamento e verificare i risultati dell'attività oggetto del servizio affidato.

Art. 16

(Profili operativi inerenti aspetti di supporto sanitario e socio-sanitario per il servizio)

1. Per l'assistenza sanitaria e pediatrica e per la vigilanza igienico-sanitaria, valgono le vigenti disposizioni in materia.
2. Il nido crea il necessario supporto per lo sviluppo psicologico e sociale degli utenti. Il coordinamento in campo educativo, anche in riferimento agli altri nidi comunali, viene assicurato dalla psicopedagogista del Comune di Vicenza.

art. 17

(Garanzie assicurative)

1. L'aggiudicatario deve stipulare, a favore del proprio personale, idonea assicurazione per la copertura dei rischi da infortuni subiti o provocati a terzi durante l'espletamento dell'attività oggetto del presente capitolato.
2. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 1, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

Art. 18
(Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto)

1. In caso di verifica negativa e/o di inadempienze ai contenuti del presente capitolato, entro il termine di 10 giorni. Il Comune invia contestazione scritta all'aggiudicatario al fine di acquisire adeguate motivazioni a quanto rilevato.
2. In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento non grave, l'Amministrazione Comunale addebita all'aggiudicatario una penalità da Euro 100,00 ad Euro 300,00 in relazione alla gravità dell'infrazione, che viene detratta dal pagamento della prima fattura utile.
3. A fronte di ripetuti inadempimenti, è facoltà del Comune risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, salvo il risarcimento dei danni.
4. Costituiscono comunque cause di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:
 - a) violazione del divieto di cessione o subappalto, di cui all'art. 1 del presente atto;
 - b) gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
 - c) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
 - d) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato.In caso di risoluzione, all'Ente gestore è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti, ferma la rifusione degli eventuali danni nei confronti dell'Amministrazione per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa dell'aggiudicatario.

Art. 19
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto altro non previsto nel presente capitolato, si applicano le norme del regolamento comunale per il funzionamento degli asili nido e le disposizioni normative in materia vigenti.

Art. 20
(Disposizioni convenzionali generali)

1. L'aggiudicatario, ai fini del presente contratto, elegge specifico domicilio.
2. Tutte le spese ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario.